

**Sentenza:** 11 febbraio 2026, n. 42

**Materia:** sanità pubblica e pubblico impiego

**Parametri invocati:** articoli 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455)

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità)

**Esito:** non fondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità)

**Estensore nota:** Carla Paradiso

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 23 del 2025 (Norme in materia di sanità), che prevede l'istituzione di aree per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) nelle strutture sanitarie. In particolare, il comma impugnato stabilisce che le aziende sanitarie devono reclutare personale non obiettore di coscienza per queste aree e, in caso di mancanza di personale, devono avviare procedure per reintegrarlo entro 120 giorni.

Il ricorrente sostiene che questa disposizione violerebbe gli articoli 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché l'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) diversi articoli della Costituzione, poiché creerebbe concorsi riservati ai non obiettori, discriminando gli aspiranti in base alle loro convinzioni morali e compromettendo il buon andamento dell'amministrazione. Inoltre, si argomenta che l'obiezione di coscienza potrebbe essere esercitata in qualsiasi momento, rendendo inadeguati i concorsi previsti per garantire il servizio di IVG.

La difesa regionale ha contestato l'interpretazione del ricorrente, affermando che la norma non prevede concorsi riservati e che rimane aperta a tutti i candidati idonei.

La Corte esamina la disposizione impugnata alla luce delle disposizioni della legge n. 194 del 1978, che garantiscono il diritto all'obiezione di coscienza, ma prevedono anche che tale diritto sia bilanciato con i doveri pubblici e l'interesse della salute pubblica.

Questo non significa che la protezione dei diritti della coscienza, che trova fondamento, oltre che nell'articolo 21 della Costituzione, anche nell'articolo 2 (sentenza n. 271 del 2000), possa «ritenersi illimitata e incondizionata» (sentenza n. 43 del 1997): infatti, nel limite di quanto strettamente necessario alla tutela dell'interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto, spetta al legislatore «bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale» (sentenza n. 467 del 1991), al fine di «stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch'essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone» (sentenza n. 43 del 1997).

La Corte ha quindi ribadito che l'obiezione di coscienza deve essere esercitata in modo tale da non ostacolare il diritto delle donne all'accesso ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza.

Questo implica che le strutture sanitarie devono essere in grado di garantire la disponibilità di personale che non obietti, affinché il servizio possa essere erogato in modo efficace e tempestivo.

Fatte queste premesse, la Corte sottolinea come la normativa regionale deve essere interpretata in modo da non creare discriminazioni tra i candidati, ma piuttosto promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diverse posizioni etiche. Ciò significa che le procedure di reclutamento devono essere trasparenti e aperte a tutti, garantendo che le assunzioni siano basate sulle competenze professionali e sul merito, piuttosto che su considerazioni ideologiche.

Secondo la Corte, l'ipotesi della previsione del concorso riservato, alla stregua di una lettura sistematica ed evolutiva dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza. Infatti, l'articolo 9, quando, al quarto comma, usa il termine «*anche*» riferito alla mobilità, deve infatti essere letto alla luce della possibilità dell'utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti libero-professionali, connotati dalla parasubordinazione.

Ribadisce la Corte che, ove l'interpretazione sostenuta dal ricorrente fosse l'unica praticabile, la norma censurata risulterebbe incompatibile con i principi fondamentali desumibili dal suddetto articolo 9, quarto comma, che implicitamente escludono la possibilità di concorsi riservati ai soli non obiettori.

Infine richiamando il proprio orientamento, la Corte ricorda che il principio del concorso di cui all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, costituisce «*diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost.*», essendo volto a consentire «*ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza*» (*ex plurimis*, sentenza n. 40 del 2018), dovendo le procedure concorsuali essere dirette a «*realizzare la più ampia partecipazione possibile*» (sentenza n. 251 del 2017), che è funzionale alla selezione in base al merito (sentenza n. 57 del 2025).

In quest'ottica, la facoltà, pur contemplata dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, di introdurre eccezioni alla regola del pubblico concorso «*deve essere delimitata in modo rigoroso*», sicché queste eccezioni possono essere «*considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle*» (sentenza n. 57 del 2025), sempre nel rispetto del «*limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a.*» (sentenza n. 145 del 2025).

La norma impugnata, conclude la Corte, va interpretata in modo da non escludere automaticamente i candidati obiettori dai concorsi, ma piuttosto come un incentivo per le aziende sanitarie a garantire la presenza di personale non obiettore, senza compromettere il diritto di ciascuno di esercitare la propria coscienza.

Infatti la Corte considera che la legge regionale siciliana, se interpretata correttamente, può coesistere con i principi costituzionali e le normative nazionali, a patto che venga garantito un equilibrio tra il diritto all'obiezione di coscienza e la necessità di fornire servizi sanitari essenziali. Questo approccio non solo rispetta le libertà individuali, ma assicura anche che i diritti delle donne siano tutelati e che l'accesso ai servizi di salute riproduttiva sia garantito in modo adeguato.

In questo contesto, la Corte ha quindi respinto le censure del ricorrente, ritenendo che non vi fosse un'incompatibilità intrinseca tra la legge regionale e i principi costituzionali, a condizione che l'interpretazione e l'applicazione della norma siano effettuate nel rispetto delle esigenze di salute pubblica e dei diritti individuali.

In definitiva, la sentenza effettua un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, che è del resto sostenuta anche dalla Regione siciliana nell'atto di costituzione, escludendo che tale disposizione introduca concorsi riservati. Essa deve essere intesa,

infatti, nel senso di operare solo sul piano organizzativo, per l'assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sull'accesso alle procedure concorsuali, che resta invariato e quindi aperto anche agli obiettori.